



COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.07.2012.

Regolamento pubblicato dal 09.08.2012 al 24.08.2012 al rep. n.342

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Barbarano Vicentino dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/92, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

ART. 3
ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 4
RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 5
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come già disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 e che qui si intende richiamato.

ART. 6
ECONOMICITA'

1. Il Comune non procede ad effettuare accertamenti per il recupero di imposta di importo inferiore alla € 12,00. Contestualmente non si procede al rimborso per quote di imposta di valore inferiore alle € 12,00.

ART. 7
VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 8
RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore a far data dal primo gennaio 2012.